

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 29 dicembre 2016 - n. X/6096

Approvazione con stralcio del piano di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 90 - contributi consortili - della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), ai sensi del quale i consorzi di bonifica elaborano il piano di classificazione degli immobili secondo i criteri, indirizzi e modalità procedurali deliberati dalla Giunta regionale;

Vista la d.g.r. 17 aprile 2015, n. 3420, con la quale sono stati approvati i criteri, gli indirizzi e modalità procedurali per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classificazione degli immobili, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008;

Visto l'art. 10 - Disposizioni non finanziarie - commi 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 «Assessment al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Considerato che nel corso degli anni Regione Lombardia ha ritenuto il nodo idraulico della città di Cremona meritevole di finanziamenti su numerose opere di difesa idraulica del territorio, per un complessivo importo di oltre euro 11.000.000; ciò rappresenta un indice di attenzione dettato da una forte criticità del territorio sotto il profilo idraulico confermata anche dai recenti studi svolti per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in applicazione della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni);

Considerato che dai documenti del sopracitato Piano si evince come la città di Cremona sia inclusa nella cosiddetta «Area di Rischio Significativo», con particolare riferimento al reticolo secondario in cui risultano inclusi numerosi corsi d'acqua di competenza del consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio;

Considerato che il piano di classificazione degli immobili determina entrate per i Consorzi ai fini della manutenzione del reticolo consortile;

Rilevato che il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio:

- al fine di acquisire i pareri dei Comuni e le eventuali osservazioni dei consorziati, ha preso atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 4 agosto 2016 dell'avvenuta elaborazione del piano e disposto per le comunicazioni e la relativa pubblicazione;
- ha pubblicato il piano il 5 agosto 2016;
- ha ricevuto, entro il termine del 14 settembre 2016, n. 562 osservazioni da parte di Amministrazioni comunali, di singoli privati, ditte e consorzi di irrigazione;
- ha controdedotto le osservazioni, motivando sia l'accoglimento che il non accoglimento, entro il termine previsto dai criteri regionali;
- ha trasmesso a Regione le controdeduzioni alle osservazioni e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 19 ottobre 2016, con lettera prot. n. 0005625 del 24 ottobre 2016 (agli atti di Regione con prot. n. Z1.2016.0011313 del 25 ottobre 2016), con la quale lo stesso Consiglio di Amministrazione;
- ha integralmente fatto propria la relazione prot. n. 0005414 del 13 ottobre 2016, contenente le controdeduzioni alle osservazioni;
- ha adottato il piano, modificandolo, rispetto alla versione di cui aveva preso atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2016, al fine recepire alcune osservazioni accolte e di correggere alcuni errori od omissioni emersi nella fase di controdeduzione alle osservazioni;

Considerato che le modifiche introdotte al piano pubblicato il 5 agosto 2016, in conseguenza delle osservazioni accolte, riguardano:

- la modifica del perimetro dei bacini con scarico nel colatore Morbasco nella città e nella cintura periurbana di Cremona;
- la revisione del criterio di riparto delle spese generali e comuni suddivise tra distretti, in ragione della somma delle aree contribuenti per la bonifica e per l'irrigazione;
- la rettifica delle informazioni generali di cui all'osservazione n. 4 dell'Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona;
- l'aggiornamento della carta degli scarichi;

- la creazione di una tabella di riferimento per la valutazione degli indici che, con dettaglio di singolo immobile, saranno resi disponibili su internet o a richiesta;
- la corezione del confine del bacino della roggia Vailata ad includere l'intero abitato di Vailate;
- l'accorpamento dei bacini Soncino Est e Soncino Ovest;
- l'individuazione di un'area con riduzione forfettaria del contributo al 50% (osservazioni Comune di Soncino);
- l'esclusione degli immobili della Tamoil Raffinazione s.p.a. dalla contribuzione consortile;

Considerato inoltre che, oltre alle suddette modifiche, il Consorzio ha:

- corretto il tracciato della roggia Dardanona e inserito la roggia Ogliolo, nel bacino Soncinese, in conformità alla d.g.r. n. 4229/2015;
- creato il bacino autonomo della roggia Vidolasca, ad indice di servizio nullo, a partire dal bacino della roggia Serio Morto;

Rilevato che tra le sopra elencate modifiche, introdotte in sede di controdeduzione alle osservazioni, figura anche quella oggetto dell'osservazione n. 2, sub 3, presentata dalla ditta Corazzi Fibre s.r.l., comportante l'ampliamento del perimetro di contribuzione mediante l'inclusione di un ambito territoriale della città di Cremona sul quale risiedono diverse migliaia di cittadini, che verrebbero quindi assoggettati, mediante l'accoglimento dell'osservazione in argomento, alla contribuzione;

Ritenuto che la suddetta modifica che verrebbe apportata al piano di classificazione degli immobili deve considerarsi di natura sostanziale e quindi comporterebbe la necessità di applicare le procedure previste dalla succitata d.g.r. n. 3420/2015 a garanzia del diritto di informazione, accesso agli atti e partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti potenzialmente coinvolti dalla modifica medesima;

Dato atto che l'introduzione nel piano della modifica derivante dall'accoglimento dell'osservazione presentata dalla ditta Corazzi Fibre s.r.l., non ha, invece, consentito ai soggetti potenzialmente coinvolti dalla modifica medesima di esercitare pienamente i diritti loro attribuiti dall'ordinamento;

Rilevata, quindi, la necessità di approvare il piano di classificazione degli immobili stralciando l'ambito territoriale della città di Cremona, onde consentire al Consorzio di esplicitare, anche per tale ambito, le procedure previste dalla d.g.r. n. 3420/2015, organizzando altresì, secondo quanto già effettuato per i restanti ambiti territoriali del piano di classificazione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016, almeno due incontri pubblici sul territorio al fine di informare la popolazione sui contenuti del piano;

Ritenuto quindi che, a seguito dello stralcio che viene apportato al piano, per detto ambito territoriale non si possa applicare la contribuzione sino all'eventuale conclusione in senso favorevole delle procedure previste dalla d.g.r. n. 3420/2015;

Visto il piano di classificazione adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016, composto da:

- relazione corredata da n. 9 allegati;
- cartografia prevista dai criteri regionali sopra richiamati;

Considerato che il piano adottato è coerente con i criteri regionali sopra richiamati e che sono stati rispettati i tempi impiegati per l'elaborazione del piano, la raccolta e la controdeduzione delle osservazioni, nonché i tempi per l'adozione e la trasmissione in Regione per l'approvazione;

Ritenuto inoltre opportuno rammentare al Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio che il piano di cui alla presente deliberazione, dovrà essere comunque adeguato al piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale che sarà approvato dalla Giunta regionale, così come stabilito nell'art. 10, comma 14, della l.r. 22/2016;

Ritenuto di approvare il piano di classificazione degli immobili adottato dal Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, stralciando l'ambito territoriale della città di Cremona oggetto dell'osservazione n. 2, sub 3, presentata dalla ditta Corazzi Fibre s.r.l.;

Rilevato inoltre la necessità che il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, rettifichi l'errore materiale segnalato dal comune di Corte Palasio con l'osservazione n. 3, accolta in sede di controdeduzioni;

Rilevato che sono a tutt'oggi vigenti i piani di classificazione degli immobili dei preesistenti Consorzi di bonifica Dugali e Na-

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2017

viglio Vacchelli, i quali, a seguito del riordino consortile avvenuto nel 2012 in applicazione della l.r. n. 25/2011, sono stati soppressi e fusi insieme al Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado Adda-Serio per costituire il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio;

Considerato che il presente piano di classificazione degli immobili del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio riguarda anche gli ambiti territoriali dei preesistenti Consorzi di bonifica Dugali e Naviglio Vacchelli;

Ritenuto, pertanto, che i piani di classificazione degli immobili dei preesistenti Consorzi di bonifica Dugali e Naviglio Vacchelli debbano considerarsi abrogati a far tempo dalla data di approvazione della presente deliberazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 e, in particolare, il risultato atteso 234.1 «Supporto ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classificazione e piani comprensoriali»;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, della l.r. 31/2008, il piano di classificazione adottato dal Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, (*omissis*) stralciando l'ambito territoriale della città di Cremona oggetto dell'osservazione n. 2, sub 3, presentata dalla ditta Corazzi Fibre s.r.l.;

2. di disporre che, per l'ambito territoriale della città di Cremona oggetto dell'osservazione n. 2, sub 3, presentata dalla ditta Corazzi Fibre s.r.l., il Consorzio:

- debba esplicitare tutte le procedure previste dalla d.g.r. n. 3420/2015, organizzando anche, secondo quanto già effettuato per i restanti ambiti territoriali del piano di classificazione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016, almeno due incontri pubblici sul territorio al fine di informare la popolazione sui contenuti del piano;
- non possa applicare la contribuzione sino all'eventuale conclusione, in senso favorevole, delle procedure previste dalla più volte citata d.g.r. n. 3420/2015;

3. di disporre che il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio rettifichi l'errore materiale segnalato dal Comune di Corte Palasio con l'osservazione n. 3, accolta in sede di controdeduzioni, disponendo le necessarie modifiche agli elaborati di piano;

4. di disporre che, a far tempo dalla data di approvazione della presente deliberazione, i piani di classificazione degli immobili dei preesistenti Consorzi di bonifica Dugali e Naviglio Vacchelli debbono considerarsi abrogati;

5. di dare atto che gli effetti del piano, ai sensi del comma 8, dell'articolo 92 - Attività di direzione e vigilanza della Regione - della l.r. 31/2008, decorrano dalla data di approvazione della presente deliberazione;

6. di disporre, ai sensi dell'articolo 90 comma 1 bis della l.r.31/2008, la pubblicazione della presente deliberazione, ad esclusione del piano di classificazione, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e contestualmente la pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuzione nei siti internet istituzionali della Regione Lombardia, del consorzio di bonifica e dei comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi